

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

(PROV. DI TERAMO)

CONTRATTO DI SERVIZIO



Per la concessione di servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di Teramo – Lotto n°3 ATS PARIDE COSTA SUD, partecipanti al Progetto PARIDE IEE/11/869.SI2.616385 dell'Unione Europea co-finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 CIG n. 608371479B – CUP E41I12000090006.

INDICE SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1: Premesse e Allegati.

Articolo 2: Definizioni.

Articolo 3: Oggetto.

Articolo 4: Servizi aggiuntivi.

Articolo 5: Durata.

Articolo 6: Diritto di esclusiva.

Articolo 7: Finanziamento degli interventi.

Articolo 8: Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento.

Articolo 9: Aggiornamento del Corrispettivo Annuale.

Articolo 10: Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario.

Articolo 11: Revisione del Contratto.

Articolo 12: Gestione dei titoli di efficienza energetica.

Articolo 13: Detrazioni fiscali.

Articolo 14: Tracciabilità dei flussi.

Articolo 15: Dichiarazioni e garanzie del Concessionario.

Articolo 16: Ulteriori impegni delle Parti.

Articolo 17: Consegna degli impianti per la gestione.

Articolo 18: Voltura.

Articolo 19: Responsabilità del Concessionario.

Articolo 20: Subappalto.

Articolo 21: Estinzione della Concessione.

Articolo 22: Cessione del credito

SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 23: Responsabile del Contratto.

Articolo 24: Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento.

Articolo 25: Responsabile del Cantiere e della Sicurezza.

Articolo 26: Collaudo.

Articolo 27: Variazione delle opere progettate.

Articolo 28: Modifiche agli impianti.

Articolo 29: Riconsegna degli impianti.

Articolo 30: Cauzione definitiva.

Articolo 31: Assicurazioni.

Articolo 32: Penali.

Articolo 33: Enti finanziatori.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34: Forza maggiore.

Articolo 35: Obblighi di informazione e buona fede.

Articolo 36: Modifiche e integrazioni.

Articolo 37: Invalidità parziale.

Articolo 38: Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza.

Articolo 39: Spese.

Articolo 40: Comunicazioni.

Articolo 41: Composizione amichevole delle controversie.

Articolo 42: Foro competente.

Articolo 43: Norme applicabili

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE presso la sede del Comune di Mosciano Sant'Angelo, sita in Piazza IV Novembre n. 10

TRA

Il **Comune di Mosciano Sant'Angelo**, Cod. Fisc. 82000070670| rappresentata dall'Ing. Angelo DI GENNARO, nato a l'Aquila il 05.06.1974, Responsabile del Servizio del Comune di Mosciano Sant'Angelo, autorizzato alla sottoscrizione di contratti, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n. 267 (Concedente);

E

La Società **CEIE POWER S.p.A.**, Partita IVA n. 01942520691, con sede in Guardiagrele (CH), Località Comino s.n.c., CAP 66016, rappresentata dalla Dott.ssa Clara PRIMAVERA, nata a Guardiagrele (CH) il 17.08.1980, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società (Concessionario) mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto per Dott. Giuseppe CARDELLA, notaio in Guardiagrele (CH), in data 02.08.2016, rep. N. 7576 Racc. 5067, registrato a Chieti, in data 03.08.2016 al num. 3067 Serie 1T, allegato al presente, con:

Il **CEIT IMPIANTI S.r.l.**, Partita IVA n. 01481120697, con sede in San Giovanni Teatino (CH) – Fraz. Sambuceto, Via Aterno n. 108, CAP 66020, rappresentata dall'Ing. Giovanni LUPI, nato a Montefalcone Appennino (AP) il 06.12.1956, nella sua qualità di Procuratore della Società.

L'Amministrazione Concedente e il Concessionario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premesso che

a) la Provincia di Teramo ha elaborato ed adottato nel 2009, un proprio Piano Energetico Provinciale, che prevedeva diverse tipologie di azioni ed interventi, tra le quali la riqualificazione e

l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;

b) in attuazione del richiamato strumento di programmazione, la Provincia di Teramo, nel corso del 2011, ha candidato a finanziamento, nella veste di Ente promotore e coordinatore, un progetto di efficientamento energetico, nell'ambito del Programma Intelligent Energy Europe (IEE) denominato PARIDE (Provincial Technical Assistance Resources for Investments and Development on Energy Efficiency);

c) il progetto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica presenti su un'area vasta della Provincia di Teramo ed è finalizzato alla riqualificazione degli impianti medesimi, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, con obiettivi di risparmio energetico e l'efficientamento degli impianti medesimi;

d) l'obiettivo della procedura è quello di consentire ai Comuni aderenti al progetto PARIDE di ottenere, in virtù degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti e della relativa attività di gestione degli stessi, effettuati dal Gestore completamente a proprie spese:

- la riduzione del consumo energetico degli impianti;
- l'aumento dell'efficienza dei medesimi impianti;
- la diminuzione dei relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

e) in attuazione del predetto progetto i Comuni della Provincia di Teramo aderenti al medesimo, hanno dato luogo alla costituzione di n. 3 Associazioni Temporanee di Scopo, rispettivamente denominate: (i) ATS Paride Gran Sasso; (ii) ATS Paride Costa Blu Sud; (iii) ATS Paride Costa Blu Nord;

f) le suddette ATS hanno altresì delegato alla Provincia di Teramo l'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dei soggetti affidatari della procedura;

g) con apposito Bando di gara pubblicato il 13.01.2015, l'intestata Amministrazione Provinciale, ha indetto la procedura ristretta – ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ai fini dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione (avente ad oggetto anche la riqualificazione degli impianti esistenti e la fornitura di energia elettrica) nei Comuni delle ATS specificatamente indicati, da

realizzarsi mediante finanziamento tramite terzi;

h) all'esito della fase di prequalifica e della successiva fase di presentazione delle offerte sono pervenute alla Provincia di Teramo n.4 offerte;

i) all'esito della successiva fase di valutazione delle offerte pervenute, la Commissione giudicatrice appositamente nominata stilava la graduatoria finale con riferimento ai singoli lotti nei quali si articolava la procedura;

j) espletate le operazioni di gara, con Determinazione n. 293 del 05/05/2016, la Provincia di Teramo, con riferimento a ciascuno dei lotti in cui si articolava la procedura, individuava l'impresa aggiudicataria della procedura in oggetto;

k) le Parti intendono pertanto procedere alla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio al fine di regolare condizioni e termini della Concessione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: SEZIONE PRIMA –

NORME GENERALI

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Pur se non materialmente allegati al presente Contratto, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo:

- a) il Disciplinare Tecnico e i suoi Allegati;
- b) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- c) il Piano Economico-Finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara;

Articolo 2

(Definizioni)

2.1 Nell'ambito del presente Contratto, le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.

“Concessione”. Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi descritti all'Articolo 3 (Oggetto) del presente Contratto.

“Corrispettivo Annuale”. Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall'Amministrazione



Concedente a favore del Concessionario per l'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto.

“Offerta Tecnica”. L'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, ai sensi dell'art. 17 della Lettera di Invito.

“Offerta Economica”. L'offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara, ai sensi dell'art. 18 della Lettera di Invito.

“Disciplinare Tecnico”. L'allegato alla Lettera di Invito.

Articolo 3

(Oggetto)

3.1 L'Amministrazione Concedente affida al Concessionario, che accetta, il servizio di pubblica illuminazione – comprensivo della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione nonché della progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti esistenti e la relativa fornitura elettrica – nel territorio comunale, da realizzarsi mediante finanziamento tramite terzi.

3.2 In particolare, formano oggetto del presente Contratto le seguenti attività:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e ammodernamento tecnologico, finalizzati all'efficienza ed al risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso, degli impianti di pubblica illuminazione, anche mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi (di seguito FTT);
- b) la gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
- c) la manutenzione comunque denominata della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
- d) la volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune relativi al servizio di pubblica illuminazione;
- e) la gestione dei titoli di efficienza energetica.

3.3 Si precisa che le prestazioni oggetto del presente Contratto devono intendersi riferite sia agli impianti di proprietà comunali esistenti alla data odierna che a quelli integrati e/o installati nel corso della durata del Contratto in conformità con l'Offerta Tecnica del Concessionario.

3.4 Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel Disciplinare Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, e si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 4

(Servizi aggiuntivi)

4.1 Le Parti concordano sin d'ora che, nel corso della durata del Contratto, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente di volta in volta applicabile, potranno negoziare l'affidamento di servizi aggiuntivi, che siano connessi e/o complementari con l'oggetto del presente Contratto, ovvero variare le modalità di esecuzione delle prestazioni dei servizi affidati al fine di comprendervi l'espletamento di ulteriori

funzioni e/o attività e/o servizi che siano ritenuti d'interesse dell'Amministrazione Concedente.

4.2 In tal caso, le Parti si incontreranno per negoziare secondo buona fede – previa valutazione dell'opportunità e convenienza anche in relazione alle condizioni di mercato di riferimento – l'affidamento dei servizi aggiuntivi e/o la modifica delle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, attraverso la stipula di apposite appendici, integrative del presente Contratto.

Articolo 5

(Durata)

5.1 Il presente Contratto ha durata di 15 anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso.

5.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente Contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora.

5.3 A richiesta dell'Amministrazione Concedente, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – sino al subentro del nuovo gestore.

Articolo 6

(Diritto di esclusiva)

6.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune nonché lo

sfruttamento funzionale ed economico degli impianti di pubblica illuminazione.

6.2 È altresì fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.

6.3 Le Parti convengono sin d'ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio comunale tutte le nuove reti di illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in sostituzione, richieste dall'Amministrazione Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali adeguamenti normativi.

6.4 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, le Parti procederanno alla revisione del Contratto alla stregua del mutamento delle condizioni di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario: a tal fine resta sin d'ora inteso che ai fini della quantificazione degli oneri sostenuti dal Concessionario per la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'Offerta tecnica formulata dal medesimo in sede di gara, si applicherà l'elenco prezzi allegato al Disciplinare Tecnico, ridotto del ribasso formulato dal Concessionario medesimo nell'ambito della propria Offerta Economica.

6.5 Per tutta la durata del presente Contratto, il Concessionario ha diritto esclusivo allo sfruttamento funzionale ed economico degli impianti di pubblica illuminazione anche per lo svolgimento di servizi ed attività diverse da quelle oggetto del Contratto – in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'implementazione di servizi *smart* – nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste dalla disciplina nazionale, regionale, locale e/o regolamentare applicabile.

6.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Concessionario sarà tenuto a riconoscere all'Amministrazione concedente una quota, – compresa tra il 15% ed il 30% che sarà eventualmente negoziata dalle Parti secondo buona fede – dei guadagni derivanti dallo svolgimento delle predette attività e/o comunque dallo sfruttamento dell'impianto di pubblica illuminazione.

6.7 Pertanto le Parti convengono sin d'ora che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare una comunicazione all'Amministrazione concedente per l'acquisizione del relativo nulla osta che s'intenderà

positivamente accordato decorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concessionario, senza che il Comune abbia formulato eventuale diniego e/o richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

6.8 La comunicazione di cui al precedente comma dovrà contenere e/o indicare:

- a) la descrizione del progetto che il Concessionario intende implementare;
- b) la descrizione dell'inquadramento giuridico del progetto anche in relazione alla necessità di eventuali titoli autorizzativi, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, anche da parte di Amministrazioni diverse da quella concedente;
- c) la quota dei guadagni che il Concessionario intende riconoscere in favore del Comune e le relative modalità di pagamento;
- d) ogni altro elemento e/o indicazione e/o informazioni ritenuta necessaria e/o utile ai fini dell'ottenimento del nulla osta Comunale.

Articolo 7

(Finanziamento degli interventi)

7.1 Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per importo pari a Euro 721.806,26 (settecentoventunomilaottocentosei/26), finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, inerenti la realizzazione di interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le economie di gestione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la completa redazione degli elaborati progettuali, in conformità con la vigente normativa;
- b) gli oneri per la realizzazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi di carattere impiantistico;
- c) gli oneri per la gestione dell'impianto e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della Concessione.

7.2 Il recupero degli importi finanziati dal Concessionario (comprensivo sia degli oneri di

ammortamento, di esercizio e finanziari) è previsto attraverso l'introito del Corrispettivo Annuale e le economie gestionali e di risparmio energetico generate dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità con l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal Concessionario in sede di gara.

7.3 Le Parti convengono che l'investimento sostenuto dal Concessionario si intenderà ripagato entro la scadenza del termine del presente Contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti dal Concessionario in sede di Offerta; infatti – avendo il Concessionario dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remuneratività dell'investimento e della conseguente gestione del servizio nell'ambito del Piano Economico-Finanziario presentato dal medesimo in sede di Offerta – le Parti convengono che l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Ente Concedente.

7.4 In parziale deroga rispetto a quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà – eventualmente anche in caso di ottenimento di finanziamenti relativi alle attività oggetto del presente Contratto – di procedere alla erogazione di contributi a favore del Concessionario senza che, in tal caso, quest'ultimo possa opporre alcun rifiuto e/o eccezione e con conseguente facoltà per il Comune di procedere alla revisione del presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 11.

Articolo 8

(Corrispettivo Annuale e modalità di pagamento)

8.1 Il corrispettivo Annuale dovuto dal Comune in favore del Concessionario è pari a Euro 216.510,09 (duecentosedicimilacinquecentodieci/09), oltre IVA come per legge, annui, di cui Euro 365,40 (trecentosessantacinque/40), oltre IVA, a titoli di oneri per l'attuazione della sicurezza.

8.2 La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà – in acconto e fatto salvo il conguaglio annuale – in rate bimestrali di pari importo, pari ad un sesto del Corrispettivo Annuale, contabilizzato nell'anno precedente (compresa la quota di ammortamento lavori) con scadenza al fine del mese di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre.

8.3 Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione Concedente entro i primi 15 (*quindici*) giorni

del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 60 (*sessanta*) giorni dal ricevimento della fattura.

8.4 Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi di mora, nella misura di legge.

8.5 Inoltre una volta all'anno – alla fine del mese di Giugno – l'Amministrazione Concedente avvierà la verifica del raggiungimento, da parte del Concessionario, delle performance di risparmio energetico offerte in sede di gara nell'allegato L), anche ai fini dell'applicazione della clausola di *sharing saving*, in conformità con la disciplina prevista dal Disciplinare Tecnico. All'esito della predetta verifica ed in base alle risultanze della stessa, le Parti procederanno a definire l'importo del conguaglio in favore del Concessionario ovvero del Concedente.

Articolo 9

(Aggiornamento del Corrispettivo Annuale)

9.1 Il Corrispettivo Annuale, ad esclusione della quota di ammortamento lavori che s'intende fissa ed invariabile per l'intera durata del presente Contratto, sarà oggetto di aggiornamento annuale:

- a) per il costo dell'energia si farà riferimento alla variazione media annuale del prezzo PUN mono orario del Mercato Libero rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico;
- b) per i costi della manodopera, si farà riferimento alle variazioni percentuali dei prezzi di riferimento, nel medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° livello dei listini ASSISTAL;
- c) per i costi di fornitura dei materiali elettrici, si farà riferimento al 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT.

9.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con allegato prospetto.

9.3 Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento tariffario dovrà essere effettuato entro il 30 (*trenta*) Giugno di ogni anno e avrà valore dal 1° (*primo*) Gennaio dell'esercizio successivo.

9.4 Le Parti convengono altresì che procederanno all'adeguamento del canone anche in caso di variazione (in aumento e/o in diminuzione) del numero di punti luce rispetto a quelli risultanti

dall'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 10

(Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)

10.1 Le Parti si danno espressamente atto che *(i)* il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, deducibile dal Piano Economico-Finanziario, presentato dal Concessionario unitamente all'offerta in sede di gara, è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto medesimo e *(ii)* tale equilibrio è assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei termini e alle condizioni previste nel presente Contratto.

10.2 Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione; ove modificate unilateralmente dall'Amministrazione Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgerà in capo al Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione mediante adeguamento della durata del Contratto e/o del Corrispettivo Annuale, con le procedure di cui al successivo Articolo 11, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., al recesso del rapporto concessorio:

(a) **Regime fiscale.** Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 11 (Revisione del Contratto), in modo tale da ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della Concessione. Sarà motivo, altresì, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico-finanziario, ad esclusione dell'aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informerà tempestivamente l'Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione del Contratto finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario già riportato nel Piano Economico-Finanziario alla base del progetto.

(b) **Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta.** Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche o innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali), applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche e/o economiche per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, il Concessionario e l'Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 11 (Revisione del Contratto).

(c) Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione delle opere nei tempi previsti nel piano economico- finanziario. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 11 (Revisione del Contratto) spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale.

(d) Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell'esecuzione delle opere che siano destinati ad incidere significativamente sul progetto e tali da non determinare l'impossibilità sopravvenuta dell'opera. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 11 (Revisione del Contratto) spetta altresì al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:

(i) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione definitiva nonostante la diligente esecuzione delle indagini e dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;

(ii) e per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel Piano Economico- Finanziario.

Articolo 11

(Revisione del Contratto)

11.1 Qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.

11.2 La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Contratto si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 10, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, come risultante dal relativo Piano Economico-Finanziario.

11.3 Per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta sarà sottoposta all'Amministrazione Concedente, nella persona del responsabile del procedimento ovvero del dirigente del competente ufficio comunale.

11.4 In caso di revisione del Contratto, l'Amministrazione Concedente ha facoltà di individuare le modalità di adeguamento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario della Convenzione mediante adeguamento della durata del Contratto e/o del Corrispettivo Annuale.

Articolo 12

(Gestione dei titoli di efficienza energetica)

12.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Amministrazione concedente affida al Concessionario – per la durata di anni 5 (*cinque*) – anche la gestione dei titoli di efficienza energetica.

12.2 Pertanto sarà onere e responsabilità del Concessionario certificare il Risparmio Elettrico Effettivo presso le competenti autorità e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica e cederli sul mercato, incassando i relativi proventi, informando il Comune, con cadenza annuale, dell'attività svolta e dei titoli ottenuti.

12.3 Spetteranno, dunque, al Comune gli importi derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica, decurtati dell'importo del corrispettivo dovuto in favore del Concessionario in base a

quanto risultante dall'Offerta economica formulata dal Concessionario in sede di gara; a tal fine si precisa sin d'ora che – nel caso in cui, sulla base del vigente sistema, l'incasso delle somme derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica, debba avvenire in favore del Concessionario, le stesse verranno compensate con il corrispettivo annuale dovuto ai sensi dell'art.8 del presente Contratto.

12.4 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso la richiesta, da parte del Concessionario, dei titoli di efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica oggetto del presente Contratto, può avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 13

(Detrazioni fiscali)

13.1 Le Parti convengono che sarà consentito al Concessionario usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell'esecutore di siffatti interventi o del soggetto gestore dell'impianto.

13.2 In tal caso, sarà onere del Concessionario richiedere e produrre tutti i documenti necessari e/o eseguire tutti gli adempimenti connessi, senza aggravio per l'Ente Concedente.

Articolo 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

14.1 Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Articolo 15

(Dichiarazioni e Garanzie del Concessionario)

15.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Contratto e di disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare l'oggetto del Contratto e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

15.2 Il Concessionario dichiara che le attività di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di pubblica illuminazione oggetto del presente Contratto saranno svolte in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente richiamata.

15.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d'arte, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui al presente Contratto e riconosce espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard nonché secondo la miglior prassi del settore.

15.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di prima qualità e in ogni caso adeguati al raggiungimento dello scopo del Contratto.

15.5 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneità degli stessi, per cui non potrà sollevare eventuali eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento dei lavori o far variare i costi.

15.6 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di certificazione antimafia, come richiesta dal D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e seguenti modifiche, anche in caso di subappalto di cui al successivo Articolo 20.

15.7 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

15.8 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Articolo 16

(Ulteriori impegni delle Parti)

16.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, saranno a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico- contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui al presente Contratto;
- b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata del presente Contratto. Il Concessionario deve garantire l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell'Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti;
- d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di

risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre trenta giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;

e) le spese per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori oggetto del presente Contratto;

f) le spese per la Direzione dei lavori;

g) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico con le modalità previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Concedente;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con l'onere di adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni e deterioramenti;

i) le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando l'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura ed a proprie spese, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per (i) misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; nonché per (ii) controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori, durante le operazioni di collaudo;

j) le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, comunicando all'Amministrazione Concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;

k) le spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni

diurne e notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti norme di polizia stradale ed in conformità a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente.

16.2 Il Concessionario ha, altresì, l'obbligo di:

- a) stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
- b) organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità, nonché il servizio di pronto intervento, come specificato nel "Manuale di Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione", nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
- c) aggiornare, entro il 31 Dicembre di ogni anno, gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione Concedente le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto relativo ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio;
- d) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, attenendosi altresì al coordinamento della sicurezza laddove l'Amministrazione Concedente lo richieda attraverso un proprio piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento dell'attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica e salute dei lavoratori spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione Concedente ed alle organizzazioni che ne debbono essere informate.

16.3 Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia nel corso della durata del Contratto, fermo restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta.

16.4 L'Amministrazione Concedente opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a:

- a) fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente

Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;

b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

16.5 Resteranno, inoltre, a carico dell'Amministrazione Concedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

b) il rilascio dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi;

c) il coordinamento con le autorità preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di strade per lavori ed operazioni di manutenzione;

Articolo 17

(Consegna degli impianti per la gestione)

17.1 L'Amministrazione Concedente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto provvederà alla consegna degli impianti mediante redazione di apposito verbale – attestante altresì la lettura dei contatori dell'energia elettrica – da redigere in contraddittorio tra le Parti.

17.2 L'Amministrazione Concedente consegnerà al Concessionario, contestualmente alla redazione del verbale di consegna, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta gestione degli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è costituita da:

a) documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell'ente inerente gli impianti;

b) copia dei contratti di pubbliche forniture.

17.3 Gli impianti oggetto del presente Contratto saranno consegnati dall'Amministrazione Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

17.4 A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla

mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi nei termini indicati nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 18

(Voltura)

18.1 Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la voltura, a proprio carico, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.

18.2 Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture verranno liquidate direttamente dall'Amministrazione Concedente. L'importo di dette fatture, sostenuto direttamente dal Comune, verrà portato in detrazione – rispetto al corrispettivo dovuto in favore del Concessionario – sul primo pagamento utile.

Articolo 19

(Responsabilità del Concessionario)

19.1 Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile e Penale, in quanto eventualmente applicabili.

19.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e del presente Contratto, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi.

19.3 La responsabilità del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza.

19.4 In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Contratto, è riservata all'Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario

possa farvi eccezione od opposizione, la facoltà di:

- a) effettuare una segnalazione scritta dell'inosservanza, diffidando il Concessionario a provvedere entro un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) e fatta salva l'eventuale applicazione di eventuali penali;
- b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere al Concessionario.

19.5 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui al presente Contratto.

Articolo 20

(Subappalto)

20.1 Il Concessionario – nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente – potrà concedere in subappalto parte delle attività oggetto del presente Contratto solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Concedente.

20.2 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sarà interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Concedente per l'esatto adempimento degli obblighi oggetto del Contratto e la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto da parte dei subappaltatori, garantendo l'affidabilità e la professionalità degli stessi, nonché l'adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia.

Articolo 21

(Estinzione della Concessione)

21.1 Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata del presente Contratto, per i seguenti motivi:

- a) risoluzione per fallimento del Concessionario;
- b) risoluzione per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo;
- c) risoluzione per grave inadempimento del Concessionario;
- d) risoluzione per grave inadempimento del Concedente;

e) recesso in mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163 del 2006.

21.2 In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente Articolo 21.1 lettera (d), l'Amministrazione Concedente provvederà a corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. una somma comprensiva:

a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere, da parte del Concessionario, per effetto dell'anticipata estinzione;

c) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

21.3 In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente punto 21.1, lettera (e), saranno dovute al Concessionario le somme di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

21.4 In caso di estinzione per i motivi indicati al precedente punto 21.1, lettera (a), (b) e (c), saranno dovute al Concessionario le somme di cui al precedente punto 21.2, lettera (a), fatto salvo il maggior danno.

21.5 In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario troverà applicazione il comma 1 dell'art. 159 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Articolo 22

(Cessione del credito)

22.1 Le Parti convengono che il Concessionario potrà cedere a terzi – in conformità con la disciplina di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'Amministrazione Concedente, in modalità pro soluto e pro solvendo.

22.2 In caso di cessione del credito, l'Amministrazione Concedente si impegna, sin d'ora, a confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dal presente Contratto, senza alcun

onere aggiuntivo.

SEZIONE SECONDA – ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 23

(Responsabile del Contratto)

23.1 Al fine di garantire la regolare esecuzione del Contratto, il Concessionario, entro 30 (*trenta*) giorni dalla sottoscrizione del medesimo, dovrà nominare un Responsabile del Contratto, dandone comunicazione all'Amministrazione Concedente.

23.2 Il Responsabile della Gestione avrà l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

23.3 Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del Contratto, da comunicare per iscritto al Responsabile del Contratto, si intenderanno come validamente e direttamente effettuate al Concessionario.

23.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile del Contratto, il Concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico dell'Amministrazione Concedente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Articolo 24

(Direttore dei Lavori – Responsabile del Procedimento)

24.1 I lavori saranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Concedente prima dell'inizio dei lavori.

24.2 Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Concedente.

24.3 Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli artt. 147 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione delle opere a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali.

24.4 La realizzazione delle opere sarà sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Concedente,

che la eserciterà attraverso il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 141, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

24.5 Il Responsabile del Procedimento potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni, anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'Articolo 32 del presente Contratto. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile dell'Amministrazione Concedente le soluzioni più idonee da adottare.

24.6 Il Concessionario e il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.

24.7 Il Responsabile del Procedimento provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine anche di collaborazioni specialistiche.

24.8 Resta inteso tra le Parti che gli oneri connessi allo svolgimento delle attività del Responsabile del Procedimento sono a carico dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 25

(Responsabile del Cantiere e della Sicurezza)

25.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come "Direttore Tecnico", il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresì, prima di dare inizio all'esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all'Amministrazione Concedente ed alle Autorità ed Enti per legge competenti.

Articolo 26

(Collaudo)

26.1 In relazione ai lavori oggetto del presente Contratto, le Parti procederanno al collaudo in conformità alla disciplina di cui all'art. 141, D.Lgs. 163/2006.

26.2 A tal fine, l'Amministrazione Concedente provvederà a nominare un collaudatore dotato di

specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi.

26.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti contenuti nell'importo previsto nel quadro economico.

26.4 Il Responsabile del Procedimento provvederà ad informare l'organo di collaudo circa l'avvio delle operazioni di collaudo contestualmente alla trasmissione della documentazione prevista dall'art. 217, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

26.5 L'organo di collaudo procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.

26.6 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

26.7 Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni procederà ai sensi del successivo Articolo 41 (Composizione amichevole delle controversie) del presente Contratto.

26.8 Qualora nella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 227, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 27

(Variazioni delle opere progettate)

27.1 Il Concessionario potrà apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante l'esecuzione delle opere stesse.

27.2 Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall'Amministrazione Concedente.

Articolo 28

(Modifiche agli impianti)

28.1 Nel corso della durata del Contratto è fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare modifiche – diverse e/o ulteriori rispetto a quanto dal medesimo indicato nella propria Offerta Tecnica presentata in sede di gara – ai locali ed agli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Concedente.

28.2 L'Amministrazione Concedente rilascerà la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione Concedente medesima, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella riduzione dei consumi energetici.

28.3 L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura del Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione Concedente.

28.4 Al termine della durata del presente Contratto, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sia oggetto di finanziamento tramite terzi che di tradizionale finanziamento, restano di proprietà dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 29

(Riconsegna degli impianti)

29.1 Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

29.2 Lo stato di conservazione degli impianti sarà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto;
- b) eventuale esecuzione di prove di funzionamento;
- c) visite e sopralluoghi agli impianti.

29.3 Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti.

29.4 A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnerà all'Amministrazione Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorità competenti che, considerate le prescrizioni del presente Contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

29.5 La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere effettuata tra il Concessionario e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, la stessa Amministrazione Concedente. Le spese di voltura saranno a carico della ditta subentrante, ovvero dell'Amministrazione Concedente qualora quest'ultima decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

Articolo 30

(Cauzione definitiva)

30.1 Il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria o polizza assicurativa ai sensi dall'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento dello stesso. La sua mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Concedente. Qualora la durata della cauzione definitiva sia tale da non coprire l'intera durata contrattuale, per ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario, quest'ultimo è obbligato a rinnovare la stessa entro 3 (tre) mesi antecedenti la relativa scadenza, pena la risoluzione del contratto.

30.2 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro 15 (*quindici*) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

30.3 La garanzia fidejussoria o polizza assicurativa sarà progressivamente svincolata, nei termini di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, in concomitanza con l'avanzamento dell'esecuzione del contratto. Lo svincolo progressivo avverrà, in proporzione agli importi di cui all'art. 3 del Bando, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 4 del Disciplinare Tecnico e della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti di cui all'art. 4 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 31

(Assicurazioni)

31.1 Il Concessionario, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 129, D.Lgs. n. 163/2006.

31.2 In particolare, il Concessionario dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, tenendola indenne da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvi i limiti di cui all'art. 129 co. 1, per un massimale pari a € 730.000,00 (euro *settecentotrentamila/00*).

31.3 La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Concedente contro la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 124, D.P.R. n. 207/2010, per un massimale pari a € 1.000.000,00 (euro *unmilione/00*);

Articolo 32

(Penali)

32.1 Le Parti espressamente convengono che il Concessionario:

a) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, l'andamento delle attività oggetto del presente Contratto rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel cronoprogramma, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (*trenta*) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di Euro 50,00 (euro *cinquanta/00*) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.

b) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, (i) la riparazione di eventuali guasti degli impianti di pubblica illuminazione ovvero (ii) l'accensione e lo spegnimento degli impianti medesimi, sarà tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento non inferiore a 30 (*trenta*) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di Euro 25,00 (euro *venticinque/00*) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione concedente il diritto di addebitare al concessionario l'importo dei maggiori danni eventualmente subiti.

32.2 Decorsi infruttuosamente i termini assegnati al Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere (a) e (b) del presente articolo, l'Amministrazione Concedente provvederà a recuperare la

somma corrispondente mediante corrispondente riduzione del corrispettivo dovuto in favore del Concessionario, ovvero, in via subordinata mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 30, che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (*trenta*) giorni.

32.3 In considerazione di quanto previsto al precedente comma 1 lettera (b) del presente articolo, il Concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 (*quarantotto*) ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione Concedente dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 (*quarantotto*) ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a Euro 25,00 (*euro venticinque/00*) per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

32.4 Resta espressamente inteso che, qualora, il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% (*dieci per cento*) del Corrispettivo Annuale, il Concessionario medesimo sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione Concedente potrà pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni del presente Contratto.

Articolo 33

(Enti Finanziatori)

33.1 L'Amministrazione Concedente da atto e riconosce che il Concessionario potrà avvalersi delle tecniche di finanza di progetto al fine di assicurare le fonti di copertura degli investimenti connessi all'esecuzione del presente Contratto e che, a tal fine, il medesimo potrà sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica con gli Enti Finanziatori, purché di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo stesso Concessionario all'Amministrazione Concedente, trasmettendo alla stessa l'intera documentazione contrattuale.

33.2 Al riguardo, l'Amministrazione Concedente riconosce ed accetta il diritto del Concessionario – ai sensi dell'art.160 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – non solo di costituire in pegno ma anche di cedere a favore degli Enti Finanziatori, anche a scopo di garanzia, tutti i crediti ed i diritti che il

Concessionario possa vantare a qualunque titolo nei loro confronti ai sensi della Concessione.

33.3 L'Amministrazione Concedente, altresì, riconosce e garantisce che non determinerà (né potrà altrimenti determinare) una causa di decadenza della Concessione che, viceversa, continuerà a mantenere la propria validità a beneficio del Concessionario:

- a) la costituzione del Pegno Quote in favore degli Enti Finanziatori;
- b) l'eventuale escussione da parte degli Enti Finanziatori del Pegno Quote in caso di patologia del Finanziamento ed il conseguente eventuale trasferimento a terzi della titolarità della totalità (o di parte) delle quote oggetto di pegno.

33.4 Il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente all'Amministrazione Concedente e agli Enti Finanziatori, l'intenzione di (i) intraprendere operazioni di scissione, scorporo, concentrazione o di liquidazione volontaria; (ii) concedere privilegi, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.

33.5 In caso di applicazione delle penali di cui all'Articolo 32 del presente Contratto, l'Amministrazione Concedente provvederà ad inviare agli Enti Finanziatori una comunicazione con indicazione dell'ammontare della penale che il Concessionario dovrà corrispondere.

33.6 Nei casi di risoluzione indicati nel presente Contratto, l'Amministrazione Concedente dovrà inviare comunicazione agli Enti Finanziatori. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione del Contratto comunicando all'Amministrazione Concedente entro congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (*sessanta*) giorni, indicato nella comunicazione dalla stessa Amministrazione Concedente, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Concessionario, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Concessionario adempia (la **Comunicazione**). Dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione Concedente della Comunicazione decorrerà un ulteriore termine di 60 (*sessanta*) giorni per permettere la cura dell'inadempimento da parte degli Enti Finanziatori e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il suddetto termine l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il presente Contratto.

33.7 Le Parti convengono che è ammessa, ed a tal fine viene prestato preventivamente il relativo

consenso, la cessione ovvero il pegno, da parte del Concessionario agli Enti Finanziatori, dei crediti derivanti al medesimo Concessionario, ai sensi del Contratto, ivi incluse eventuali indennità. Si applica, altresì, l'art. 160 del D. Lgs. n. 163/2006.

SEZIONE TERZA – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34

(Forza maggiore)

34.1 Le Parti non sono responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

34.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

34.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

34.4 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 35

(Obblighi di informazione e buona fede)

35.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

35.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Articolo 36

(Modifiche e integrazioni)

36.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

36.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

Articolo 37

(Invalidità parziale)

37.1 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo.

37.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 38

(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

38.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

38.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

38.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 39

(Spese)

39.1 Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o

ricesegna degli impianti e di ogni altro atto ad esso inerente e tutte le spese del presente Contratto, sono a carico del Concessionario.

39.2 Sono, altresì, a carico del Concessionario, tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell'Amministrazione Concedente.

Articolo 40

(Comunicazioni)

40.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per PEC o Fax agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per l'Amministrazione Concedente a:	Per il Concessionario
Mosciano Sant'Angelo (TE) – 64023	Guardiagrele (CH) – 66016
Piazza IV Novembre n. 10	Località Comino
c.a. Ing. Angelo DI GENNARO	Dott. Giacomo PAPA
e-mail lavoripubblici@comune.mosciano.te.it	e-mail giacomopapa@ceiepower.it
PEC comune.mosciano.te@legalmail.it	PEC ceiepower@pec.it

Articolo 41

(Composizione amichevole delle controversie)

41.1 Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito all'altra Parte.

41.2 Tale comunicazione sarà effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180 (*centottanta*) giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui origina la contestazione, fatta salva la possibilità di meglio illustrare e documentare la propria contestazione nei successivi 30 (*trenta*) giorni solari.

41.3 L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (*trenta*) giorni solari dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 41.2.

41.4 Qualora, trascorsi 60 (*sessanta*) giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente punto 41.2, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procederà alla tutela della propria posizione ai sensi del successivo Articolo 42 ove non sia diversamente previsto nel presente Contratto.

Articolo 42

(Foro competente)

42.1 Nel caso di mancato accordo secondo la procedura di cui al precedente Articolo 41 ed in ogni altro caso di controversie, la giurisdizione apparterrà al Tribunale di Teramo .

42.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

Articolo 43

(Norme applicabili)

43.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.



Rep. N. 862 del 23.09.2016

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2016 (DUEMILASEDICI), addì 23 (VENTITRE) del mese di SETTEMBRE in Mosciano Sant'Angelo, presso la sede del Comune di in Mosciano Sant'Angelo (TE) – Piazza IV Novembre 10 – io sottoscritta Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO, Segretario Generale del Comune di Mosciano Sant'Angelo, certifico, ai sensi degli artt. 21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i signori:

- Angelo Di Gennaro , nato a L'Aquila il 05.06.1974, Funzionario dell'Area “Lavori Pubblici” del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), per la carica ivi domiciliato; -
- Clara PRIMAVERA, nata a Guardiagrele (CH) il 17.08.1980, in qualità di Consigliere Delegato della Società CEIE POWER S.p.A. – sede amministrativa in Guardiagrele (CH) – Località Comino, per la carica ivi domiciliato; persone della cui identità io Segretario Generale sono certo, hanno firmato l'atto con l'annesso “allegato A” ed i fogli intermedi alla mia presenza

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO

Notaio Giuseppe Cardella

Guardiagrele (CH) - Via Tripio n. 139

Tel. 0871/335310 Fax. 0871/800869

Ortona (CH) - Via Carlo Bernabeo n. 36

Tel. 085/9069251 Fax 085/9197593

e-mail: gcardella@notariato.it

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

CON CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le sottoscritte imprese:

- **"CEIE POWER S.p.A."**, con sede in Guardiagrele (CH) alla Località Comino, col capitale sociale di Euro 1.665.712,50 (unmilionesecentosessantacinquemilasettecentododici e cinquanta centesimi), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti, numero di iscrizione, Cod. fiscale e Partita IVA 01942520691, n. 139988 REA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante **PRIMAVERA Giancarlo**, nato a Guardiagrele (CH) il 4 luglio 1973, domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale;

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

- **"CEIT IMPIANTI SRL"**, con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla Frazione Sambuceto, Via Aterno n. 108, col capitale sociale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni e zero centesimi), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti, numero di iscrizione, Cod. fiscale e Partita IVA 01481120697, n. 90567 REA, in persona del procuratore signor **LUPI Giovanni**, nato a Montefalcone Appennino (AP) il 6 dicembre 1956, domiciliato per la carica presso la suindicata sede sociale;

autorizzato alla stipula del presente atto in forza di procura autenticata dal notaio Giovanni Di Pierdomenico in data 30 gennaio 2015, Rep. n. 36407/15444, registrata a Pescara il 19 febbraio detto al n. 1855, serie 1T, ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti il 10 febbraio detto;

PREMESSO CHE

a) la Provincia di Teramo (di seguito anche **"Ente Appaltante o Amministrazione Aggiudicatrice"**) ha elaborato ed adottato nell'anno 2009 (duemilanove), un proprio Piano Energetico Provinciale, che prevedeva diverse tipologie di azioni ed interventi, tra le quali la riqualificazione e l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;

b) in attuazione del richiamato strumento di programmazione, la Provincia di Teramo, nel corso dell'anno 2011 (duemilaundici), ha candidato a finanziamento, nella veste di Ente promotore e coordinatore, un progetto di efficientamento energetico, nell'ambito del Programma Intelligent Energy Europe (IEE) denominato PARIDE (Provincial Technical Assistance Resources for Investments and Development on Energy Efficiency);

c) il progetto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica presenti su un'area vasta della Provincia di Teramo ed è finalizzato alla riqualificazione degli impianti medesimi, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, con obiettivi di risparmio energetico e l'effi-



Dott. Giuseppe
CARDELLA
NOTAIO

Registrato
in Chieti
il 03/08/2016
al n° 3067
serie 1T



cientamento degli impianti medesimi;

d) l'obiettivo della procedura è quello di consentire ai Comuni aderenti (di seguito anche "**Comuni Contraenti**") al progetto PARIDE di ottenere, in virtù degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti e della relativa attività di gestione degli stessi, effettuati dal Gestore completamente a proprie spese:

- la riduzione del consumo energetico degli impianti;
- l'aumento dell'efficienza dei medesimi impianti;
- la diminuzione dei relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) in attuazione del predetto progetto i Comuni della Provincia di Teramo aderenti al medesimo, hanno dato luogo alla costituzione di **n. 3 (tre) Associazioni Temporanee di Scopo**, rispettivamente denominate:

(i) **ATS Paride Costa Blu Nord**; composta dai Comuni di: Bellante, Colonnella, Civitella del Tronto, Controguerra, Giulianova, Martinsicuro, Tortoreto.

(ii) **ATS Paride Gran Sasso**; composta dai Comuni di: Teramo, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana.

(iii) **ATS Paride Costa Blu Sud**: composta dai Comuni di: Arsita, Basciano, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Montefino, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Pineto, Silvi.

f) le suddette ATS hanno altresì delegato alla Provincia di Teramo l'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dei soggetti affidatari della procedura;

g) con apposito Bando di gara pubblicato il 13 gennaio 2015, la Provincia di Teramo ha indetto la procedura ristretta - ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai fini dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione (avente ad oggetto anche la riqualificazione degli impianti esistenti e la fornitura di energia elettrica) nei Comuni delle ATS specificatamente indicati, da realizzarsi mediante finanziamento tramite terzi;

h) le suddette imprese hanno partecipato a tale procedura in forma associata in Raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito "**R.T.C.**") ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche e integrazioni e hanno, pertanto, presentato offerta congiunta;

i) espletate le operazioni di gara, la Provincia di Teramo, con Determinazione n. 292 del 5 maggio 2016, con riferimento a ciascuno dei lotti in cui si articolava la procedura, individuava l'impresa aggiudicataria della procedura in oggetto;

l) in data 5 maggio 2016, la Provincia di Teramo ha inviato

al suddetto Raggruppamento la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'ATS Paride Costa Blu Sud relativamente alla Procedura di gara per l'"Affidamento del servizio di pubblica illuminazione nei Comuni della provincia di Teramo aderenti al progetto Paride dell'Unione Europea" Lotto 3 - ATS Paride Costa Blu Sud - CIG 6084007965 CUP E41I12000090006;

TANTO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le sottoscritte società **"CEIE POWER S.p.A."** e **"CEIT IMPIANTI SRL"** (di seguito anche "le Parti"), come innanzi legalmente rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) Le Parti si costituiscono in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei singoli Contratti di Servizio con ciascuno dei Comuni appartenenti all'ATS Paride Costa Blu Sud: **Arsita, Basciano, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Montefino, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Pineto, Silvi.**

A tale fine precisano che le percentuali di partecipazione al raggruppamento e, quindi, di qualificazione ai fini della procedura di gara, come esposte nella domanda di partecipazione, sono le seguenti:

- la società **"CEIE POWER S.p.A."**, 60% (sessanta per cento);
- la società **"CEIT IMPIANTI SRL"**, 40% (quaranta per cento).

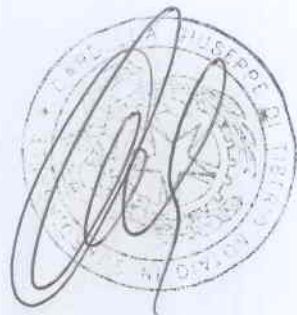
Tuttavia, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 37, comma 13, D.Lgs 163/2006 attuata con Legge n. 80/2014, Art. 12, comma 4, le quote di esecuzione delle prestazioni verranno eseguite in una percentuale non corrispondente alle suindicate quote di partecipazione al raggruppamento, come meglio precisato al successivo punto 3).

2) La società **"CEIT IMPIANTI SRL"**, come legalmente rappresentata, nomina la società **"CEIE POWER S.p.A."**, che accetta, quale Società capogruppo mandataria, e s'impegna altresì ad uniformarsi a tutto quanto previsto dall'articolo 37 del Codice degli Appalti e sue modifiche e integrazioni, nonché a quant'altro previsto dai documenti di Gara e dall'offerta tecnico-economica presentata.

Le Parti si costituiscono in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con atto contestuale di mandato speciale con rappresentanza e conferimento di procura alla società **"CEIE POWER S.p.A."** in qualità d'Impresa designata capogruppo mandataria del predetto Raggruppamento.

In particolare, l'Impresa mandataria, per mezzo del suo legale rappresentante potrà, a titolo esemplificato e non limitativo:

- stipulare in nome e per conto dell'impresa mandante, con ogni più ampio potere, tutti gli atti contrattuali consequenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecu-



zione dell'appalto;

- coordinare l'esecuzione dell'appalto, mantenendo i necessari rapporti con la Provincia di Teramo e con i Comuni contraenti;
- stare in giudizio anche in nome e per conto dell'Impresa mandante nei confronti della Provincia di Teramo e dei Comuni contraenti;
- gestire tutti i contenziosi tra l'RTI e l'Ente Appaltante/Comuni Contraenti con facoltà di transigere e rinunciare agli atti di causa. Tale potere comprende anche quello di addivenire alla bonaria composizione delle controversie con l'Ente Appaltante; quello di sottoscrivere transazioni ai sensi dell'art. 239 del Codice degli Appalti nonché quello di apporre eventuali riserve sui documenti contabili ai sensi dell'art. 240 del Codice degli Appalti.

3) Ciascuna delle Parti provvederà all'esecuzione delle prestazioni per le parti di propria competenza, come di seguito precisato:

la società "CEIE POWER S.p.A.", Impresa capogruppo mandataria
Attività e/o servizi:

- coordinamento per l'esecuzione dei contratti di servizio con i Comuni appartenenti **all'ATS Paride Costa Blu Sud**;
- direzione del servizio;
- rapporti con la Provincia di Teramo e i Comuni Contraenti;
- esercizio e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune;
- gestione dell'anagrafica impianti;
- gestione degli impianti con sistemi telematici;
- servizio di reperibilità e pronto intervento;
- misurazione dei consumi energetici;
- gestione dei titoli di efficienza energetica;
- verifica e conseguimento del risparmio energetico dichiarato in sede di gara unitamente al rispetto di tutti gli altri parametri tecnico-economici sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- interventi di adeguamento normativo, di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica;
- qualsiasi ulteriore attività prevista nella documentazione posta a base di gara e che comunque si rendesse necessaria alla corretta esecuzione dell'appalto;

per la quota di esecuzione pari al 90% (novanta per cento);

la società "CEIT IMPIANTI SRL", Impresa mandante

Attività e/o servizi:

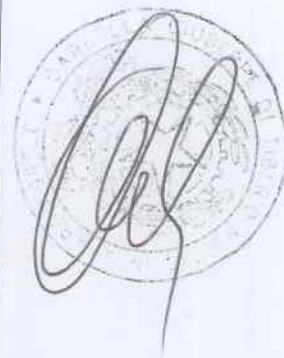
- rapporti con la Provincia di Teramo e i Comuni contraenti;
- esercizio e conduzione degli impianti di illuminazione pub-

blica;

- volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune;
- gestione dell'anagrafica impianti;
- gestione degli impianti con sistemi telematici;
- servizio di reperibilità e pronto intervento;
- misurazione dei consumi energetici;
- gestione dei titoli di efficienza energetica;
- verifica e conseguimento del risparmio energetico dichiarato in sede di gara unitamente al rispetto di tutti gli altri parametri tecnico-economici sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- interventi di adeguamento normativo, di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica;
- qualsiasi ulteriore attività prevista nella documentazione posta a base di gara e che comunque si rendesse necessaria alla corretta esecuzione dell'appalto;

per la quota di esecuzione pari al 10% (dieci per cento).

- 4) La sede ed il domicilio del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti è fissato presso la sede legale della società Capogruppo "CEIE POWER S.p.A.", in Guardiagrele (CH) alla Località Comino.
 - 5) L'offerta delle Imprese raggruppate comporta la loro responsabilità solidale verso la Provincia di Teramo e i Comuni contraenti, nonché verso i subappaltatori e i fornitori per tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla gara e per quelle conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
 - 6) Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti della Provincia di Teramo e dei Comuni contraenti.
 - 7) In caso di fallimento dell'impresa mandataria o della mandante si applica quanto rispettivamente stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ai commi 18 e 19.
 - 8) Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato alla Provincia di Teramo e ai Comuni contraenti, gli stessi potranno avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a loro favore, senza necessità di specifica accettazione.
- Dallo stesso momento, ogni modifica del contratto richiederà il consenso unanime delle Imprese stipulanti e la previa approvazione della Provincia di Teramo e dei Comuni contraenti, fermo restando che, nei rapporti con la Provincia di Teramo e i Comuni contraenti, le eventuali modifiche contrattuali e gli ulteriori eventuali atti saranno sottoscritti solo dalla mandataria.
- 9) Il presente Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti si



scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità:

- col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del contratto;
- in seguito al completamento di tutte le attività oggetto dell'appalto e all'esaurimento del rapporto contrattuale con la Provincia di Teramo e con i Comuni contraenti.

10) Il corrispettivo contrattuale verrà fatturato da ciascuna impresa stipulante direttamente ai Comuni Contraenti di rispettiva competenza nei modi e nei termini contrattualmente previsti.

Ove ciò non fosse possibile, le fatture nei confronti dei singoli Comuni saranno emesse da parte della Mandataria; i successivi versamenti da parte della mandataria alla mandante saranno effettuati nel pieno rispetto della Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti, in persona come sopra, dichiarano:

- a) di essere a conoscenza della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle società ed in particolare di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) di essere a conoscenza dell'avvenuta adozione da parte di ciascuna parte del presente atto di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi delle suddette disposizioni;
- c) di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi espressi nel codice etico rinvenibili rispettivamente sui siti internet www.ceiepower.it e www.ceitimpianti.it che costituiscono parte integrante dei rispettivi sistemi di gestione;
- d) di obbligarsi a rispettare nei reciproci rapporti detti contenuti e principi.

Entrambi si obbligano, pertanto, a non porre in essere ed a far sì che anche i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti in violazione dei predetti codici etici, nonché, più in generale, atti o comportamenti che potrebbero costituire la commissione, anche solo tentata, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e sue modifiche e integrazioni.

11) Le parti dichiarano di essere state edotte del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e dell'antiriciclaggio.

Il presente atto sarà conservato nella raccolta del notaio che ne autenticerà le firme, affinché possa rilasciarne copie.

Sottoscritto alle ore venti e minuti quindici.

Guardiagrele (CH), lì 2 agosto 2016.

Firmato: Giancarlo Primavera

N. 7575 REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRMA (PRIMA AUTENTICA)

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. Giuseppe CARDELLA, notaio in Guardiagrele (CH), con lo studio alla Via Tripio n. 139, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

CERTIFICO

che il signor:

- **PRIMAVERA Giancarlo**, nato a Guardiagrele (CH) il 4 luglio 1973, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**CEIE POWER S.p.A.**", con sede in Guardiagrele (CH) alla Località Comino, ove domicilia per la carica;

della cui identità personale io notaio sono certo, previa lettura da me notaio a lui datane della scrittura privata che precede, ha qui innanzi, nonché al margine degli altri fogli non contenenti firme finali, apposto la sua firma alla presenza di me notaio, che mi sottoscrivo qui in calce e ai detti margini, alle ore venti e minuti venti.

Guardiagrele (CH), lì due agosto duemilasedici, nei locali della "**CEIE POWER S.p.A.**", alla Località Comino.

Firmato: Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Sottoscritto alle ore undici e minuti cinque.

Guardiagrele (CH), lì 3 agosto 2016.

Firmato: Giovanni Lupi

N. 7576 REPERTORIO

N. 5067 RACCOLTA

AUTENTICA DI FIRMA (ULTIMA AUTENTICA)

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. Giuseppe CARDELLA, notaio in Guardiagrele (CH), con lo studio alla Via Tripio n. 139, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

CERTIFICO

che il signor:

- **LUPI Giovanni**, nato a Montefalcone Appennino (AP) il 6 dicembre 1956, nella sua qualità di procuratore della società "**CEIT IMPIANTI SRL**", con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla Frazione Sambuceto, Via Aterno n. 108, ove domicilia per la carica;

della cui identità personale io notaio sono certo, previa lettura da me notaio a lui datane della scrittura privata che precede, ha qui innanzi, nonché al margine degli altri fogli non contenenti firme finali, apposto la sua firma alla presenza di me notaio, che mi sottoscrivo qui in calce e ai detti margini, alle ore undici e minuti dieci.

Guardiagrele (CH), lì tre agosto duemilasedici, nel mio studio.

Firmato: Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH),
certifico la presente copia che si compone di fogli 4 conforme
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), li 3 agosto 2016

Giuseppe Cardella

